

EUTANASIA

4
Il cinema racconta
le frontiere della bioetica
vita@avvenire.it

...: senza questa legge, arriva l'



I NO ALLA "BUONA MORTE"

Il disegno di legge sulle Dat prevede alcuni "no" all'eutanasia

- La legge "riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile" (Art.1).
- "Vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale ogni forma di eutanasia".
- "Impone l'obbligo al medico di informare il paziente (...) sul divieto di qualunque forma di eutanasia".
- Alimentazione e idratazione "non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento" (Art.3).
- Nella Dat "il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale".
- Non è consentito ricostruire la volontà presunta del paziente (Art.4).
- Il fiduciario "si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni" di cui "agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale" (Art.6).
- "Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente" (Art.7).

Il no al varo delle Dat finisce per unire fronti assai diversi. I motivi di chi si oppone sono anche molto lontani, ma convergono talora senza volerlo su un risultato paradossale. Da scongiurare

sono ritrovate affiancate nel coro dei dinieghi. Ciascuna voce ha mostrato di avere specialmente a cuore ora la privacy ora l'autodeterminazione individuale, ora il soft law (la norma "leggera") ora la protesta contro la biopolitica come dominio legale dei mondi vitali: anche se non sempre si aveva la sensazione che tali concetti venissero maneggiati con la consapevolezza e la cura dovute, pure un messaggio era chiaro: e cioè che tutte queste voci chiedevano ormai

all'unisono la preservazione dello status quo.

E così arriviamo al vero cuore del problema, che è tutto qui: questo status quo, che in molti ritengono preferibile a una legge esplicitamente a favore della vita, consiste di fatto in un sistema di regole che tende a legittimare il suicidio "medicalmente" assistito. Si tratta di un sistema parallelo a quello ufficiale, giacché l'ordinamento giuridico italiano mantiene senza incrinature un meccanismo di tutela della vita terminale e della relazione clinica nella sua triplice "fisiologia" (umana, etica e deontologica): ma è un sistema informale e ufficioso già molto strutturato, fondato su interpretazioni forzate della Costituzione, e specialmente dell'articolo 32, giustificato in base a paralleli normativi con altri ordinamenti ed esperienze internazionali, alimentato da sentenze anche di massimo livello nonché da iniziative amministrative lo come i registri dei testamenti biologici, il suo tempo delegittimati dai ministeri competenti.

Non intendo affermare, come altri hanno fatto con una buona dose di cinismo (e direi anche di violenza) confronti di quel minimo di formalismo che il diritto esige per rimanere se stesso che il nostro ordinamento sia già idoneo a ospitare e giustificare normativamente la pratica eutanasica: è facile anzi dimostra il contrario. Ma il diritto vivente respira anche al di là della pagine dei codici, ed è proprio per questo che la legge parlamentare (a cui la Costituzione rimanda sempre, con apposite riserve, la